

S T A T U T O

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione e partecipazione pubblica obbligatoria

1.1) E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **“Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata”** in forma abbreviata **"SVT S.R.L."**

1.2) La Società è a totale capitale pubblico ed opera nel rispetto del modello in house providing stabilito dall'ordinamento interno e comunitario.

1.3) Non è ammessa la partecipazione di soggetti privati al capitale sociale. Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è inefficace nei confronti della Società.

Art. 2 - Sede

2.1) La società ha sede nel Comune di Vicenza (VI), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

2.2) L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere ovunque nel territorio nazionale unità locali operative (succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) e di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune. Spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie e il trasferimento della sede in Comune diverso.

Art. 3 – Oggetto

3.1) La Società - entro i limiti e con le modalità di legge e comunque con esclusione di qualsiasi attività il cui esercizio in forma societaria sia vietato dalla legge - ha per oggetto, in modo esclusivo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, la produzione di un servizio di interesse generale ed in particolare:

- l'esercizio del trasporto urbano ed extraurbano, secondo le disposizioni di legge in vigore e con qualsiasi modalità effettuate;
- la gestione del servizio di trasporto collettivo di persone: di linea, scolastico, turistico, per diversamente abili ed altri similari, nelle forme consentite dalla legge;
- la gestione di servizi di trasporto a trazione elettrica (tram, filobus, ed altri sistemi consimili) o di metropolitana di superficie;
- l'attività di noleggio di veicoli a motore con o senza conducente e di servizio fuori linea;
- l'attività di autoriparazione e di revisione di veicoli e macchine in generale, anche con espletamento delle pratiche amministrative presso gli enti competenti;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di veicoli e macchine;
- il servizio di rimozione veicoli e relativo deposito.

3.2) La Società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

- l'espletamento di indagini sui flussi di traffico, indagini su origine-destinazione del traffico ed altre similari correlate all'attività principale;
- la consulenza e assistenza tecnico-amministrativa e gestionale ai soggetti che operano negli stessi settori o in settori affini e collegati a quello della società.

3.3) La Società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, anche a mezzo di strumenti derivati, non a scopo speculativo (così come definiti nella prassi bancaria), concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie, anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

3.4) Oltre l'ottanta per cento del fatturato totale della Società deve derivare, in conformità all'art. 5, comma 1, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art. 16, comma 3 del d.lgs.

19 agosto 2016, n. 175, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli Enti pubblici soci o comunque dallo svolgimento di attività, sempre in forza di incarichi ricevuti dagli Enti pubblici soci, con le collettività, cittadini ed utenti, rappresentate dai predetti Enti pubblici e nel territorio di riferimento di questi ultimi.

3.5) Al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e comunque per un importo non superiore al venti per cento del fatturato totale della società, SVT s.r.l. potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, per conto, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche su richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati, anche non soci.

ART. 4 – Durata

4.1) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II CAPITALE SOCIALE - SOCI

Art. 5 – Capitale Sociale

5.1) Il capitale è fissato in **Euro 10.000.000,00 (diecimilioni virgola zero zero)** ed è diviso in quote ai sensi di legge.

5.2) La Società è a totale capitale pubblico e non è ammessa la partecipazione di soggetti privati. Ogni atto di trasferimento della partecipazione sociale a favore di soggetti privati è inefficace nei confronti della Società. Per trasferimento si intende qualsiasi negozio anche unilaterale, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o dei diritti di sottoscrizione. La quota di capitale pubblico non può mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della società.

5.3) Il capitale sociale può essere **aumentato** con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante nuovi conferimenti, sia in denaro che in natura, oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili, fatto salvo, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 1.3 e all'art. 5.2. del presente statuto.

In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di opzione, che potrà essere esercitato in proporzione alle partecipazioni da essi possedute nel rispetto delle norme inderogabili di legge. Ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute. Tuttavia nella delibera di aumento di capitale è attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente che lo stesso possa essere attuato, salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 2482 - ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non abbiano consentito alla decisione spetta il diritto di recesso, a norma del successivo art. 10.

5.4) Possono essere **conferiti** tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di conferimento di opera o di servizi è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria per garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione di opera o di servizi. In tal caso, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società; il tutto nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

5.5) Il capitale può essere **ridotto** nei limiti e con le modalità di legge. In caso di riduzione del capitale per perdite, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci, può essere ridotto il termine di otto giorni per il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, ovvero può esserne totalmente omesso tale deposito. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Art. 6 - Finanziamenti – Versamenti dei soci

6.1) Nel rispetto delle vigenti leggi e regolamenti i soci potranno effettuare versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso.

6.2) Il rimborso dei finanziamenti dei soci è disciplinato dall'art. 2467 c.c.

Art. 7 – Conferimenti

7.1) Sia in sede di costituzione della Società, sia in sede di aumento del capitale sociale, può essere conferito in società qualsiasi bene che sia suscettibile di valutazione economica ed in particolare: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 2464 e 2465 c.c.

7.2) In caso di prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui siano stati garantiti gli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, le predette polizza o fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Art. 8 – Partecipazioni e domicilio soci

8.1) Le partecipazioni dei soci sono divise in quote ai sensi di legge.

8.2) E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura **non proporzionale** ai conferimenti: in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei soci si presumono proporzionali ai conferimenti effettuati; a singoli soci sono attribuiti, ai sensi dell'art. 15 del presente statuto, particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, cod.civ.

8.3) Il **domicilio dei soci**, nei rapporti con la Società o tra di loro, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

9.1) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

Art. 10 – Recesso

10.1) Hanno diritto di recedere per l'intera partecipazione detenuta i soci che non hanno concorso (in quanto assenti, astenuti, dissenzienti o che comunque non hanno espresso il loro voto) all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- il cambiamento dell'oggetto della Società;
- la trasformazione della Società;
- la fusione e scissione della Società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società;
- il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, c. 4 c.c.

Il diritto di recesso compete ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

10.2) Il socio che intende esercitare il diritto di recesso è tenuto ad inviare all'organo amministrativo, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, una dichiarazione scritta, nella quale dovrà anche indicare le ragioni del proprio recesso.

10.3) La dichiarazione di recesso va inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera da cui risulta la circostanza che legittima il predetto diritto, oppure entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione o comunque del fatto che legittima il recesso o della delibera o decisione non soggetta a pubblicazione. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui l'Organo Amministrativo ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

10.4) Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

10.5) I soci che recedono dalla Società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione, al valore da determinarsi secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

10.6) Il socio receduto è obbligato all'adempimento delle obbligazioni da lui assunte nella vigenza del vincolo sociale, anche nel caso in cui i relativi effetti sopravvengano successivamente alla dichiarazione di recesso.

10.7) Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel competente Registro delle Imprese.

Art. 11 – Esclusione

11.1) Il socio può essere escluso con le maggioranze di legge, nei seguenti casi considerati di giusta causa:

- si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme dello Statuto e alle decisioni della Società;
- acquisti, successivamente alla costituzione della Società, direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, una partecipazione in una società concorrente o inizi a svolgere successivamente alla costituzione un'attività concorrente con quella della Società;
- in caso di società socia, venga deliberata la messa in liquidazione della società stessa;
- non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota;
 - a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento;
- sia stato sottoposto ad una procedura concorsuale anche minore, anche se disposta dall'autorità amministrativa.

11.2) L'esclusione deve risultare da decisione dei soci. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti, comunicando, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al socio escluso, la deliberazione di esclusione, e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta.

11.3) Se la Società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio o dell'organo amministrativo.

11.4) Il socio escluso ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione nei limiti e secondo le modalità di cui al combinato disposto degli artt. 2473 e 2473 bis del cod.civ.

Art. 12 - Trasferimento della partecipazione

12.1) Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nei limiti indicati dall'art. 1 e dall'art. 5; tuttavia agli altri soci, risultanti dal Registro delle Imprese o il cui titolo di acquisto della partecipazione sociale risulti depositato presso il Registro delle Imprese, è riconosciuto il **diritto di gradimento** e di **prelazione**, il cui esercizio è disciplinato nel seguente modo. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per trasferimento per atto tra vivi s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, e quindi, oltre alla vendita, a titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, donazione ed il trasferimento di mandato fiduciario.

12.2) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta a mezzo **PEC** all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

12.3) L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento dell'offerta, dovrà sottoporre ai soci la **decisione di gradimento** da adottarsi ai sensi del successivo art.

21.1) e quindi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale (e con la precisazione che non si tiene conto, ai fini del quorum deliberativo, della partecipazione del socio trasferente). Il mancato gradimento non deve essere motivato: pertanto in caso di mancato gradimento, qualora non sia comunicato al socio trasferente l'obbligo di acquisto della partecipazione da parte di altri soci (o socio) o di un terzo (di gradimento dei soci), al socio che intenda trasferire le sue partecipazioni spetta il diritto di recesso, a norma del precedente art. 10). La decisione in merito al gradimento deve essere assunta entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della proposta di trasferimento, ed entro tale termine il gradimento si intende reso in senso affermativo se nessuna comunicazione sarà inviata al socio trasferente.

12.4) Nel caso di gradimento affermativo, agli altri soci, risultanti dal Registro delle Imprese o il cui titolo di acquisto della partecipazione sociale risulti depositato presso il Registro delle Imprese, spetta il **diritto di prelazione** per l'acquisto della quota oggetto di trasferimento, a sensi del presente articolo. Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- la prelazione opera qualunque sia il soggetto acquirente e si applicano anche ai casi di trasferimento di quote a società controllate e/o collegate;
- l'organo amministrativo, entro quindici giorni dalla decisione circa il gradimento di ricevimento dell'offerta, comunicherà a mezzo **PEC** l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:
 - a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione tramite **PEC** non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;
 - b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo **PEC** da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, il prezzo sarà determinato, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la

Società, su istanza della parte più diligente. Nell'effettuare la propria determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società. Qualora il prezzo stabilito dall'arbitratore risultasse superiore al prezzo offerto dal potenziale acquirente, il trasferimento a favore dei soci aventi diritto di prelazione avverrà comunque al prezzo offerto dal potenziale acquirente. Le spese dell'arbitraggio sono a carico per metà del socio che intende trasferire la propria partecipazione e per metà a carico di coloro che esercitano la prelazione;

- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione ovvero la costituzione o il trasferimento di altri diritti reali; per la costituzione di diritti reali di garanzia con efficacia verso la Società, è richiesto il preventivo consenso scritto di tutti gli altri soci;

- nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società;

- la cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione di cui al precedente art. 5.2), sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia scritta all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci, prima dell'atto di cessione.

12.5) Nei casi di cui all'art. 2466 c.c. le partecipazioni dei soci morosi, in mancanza di offerte di acquisto da parte degli altri soci, potranno essere vendute all'incanto.

12.6) E' sottratto alla disciplina prevista dal presente articolo il trasferimento delle partecipazioni a favore degli Enti Pubblici che hanno deliberato l'affidamento di servizi pubblici di loro pertinenza alla Società, nei limiti comunque previsti dal D.Lgs. 175/2016.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ART. 13 – Organi sociali

13.1) Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo Amministrativo;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore legale, se nominato

13.2) Il riparto dei membri dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo da eleggere, ove a composizione collegiale, deve essere effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi in conformità alla legge 12 luglio 2011, n. 120.

L'espressione del candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'ambito dei citati organi collegiali compete al Socio che nomina la maggioranza dei rispettivi componenti.

ART. 14 – Decisioni dei soci

14.1) L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15 - Diritto di voto

15.1) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 2468, c. 3, c.c., ai soci spettano i seguenti particolari diritti in via esclusiva:

a.1) qualora l'Assemblea deliberi che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione:

1- al Socio Provincia di Vicenza spetta il diritto particolare di nominare due componenti del Consiglio stesso (nell'ipotesi in cui sia formato da tre membri) oppure tre componenti del Consiglio stesso (nell'ipotesi in cui sia formato da cinque membri), tra cui il Presidente, e di sostituirli, quando si verifichi una causa di cessazione degli stessi;

2- al Socio Comune di Vicenza spetta il diritto particolare di nominare un componente del Consiglio stesso (nell'ipotesi in cui sia formato da tre membri) oppure due componenti del Consiglio stesso (nell'ipotesi in cui sia formato da cinque membri) e di sostituirlo/i, quando si verifichi una causa di cessazione dello stesso;

a.2) qualora l'assemblea deliberi che la Società sia amministrata da un Amministratore Unico, lo stesso sarà nominato su proposta del Socio Provincia di Vicenza con la maggioranza prevista al successivo articolo 21);

b.1) qualora l'assemblea deliberi la nomina di un sindaco unico al Socio Comune di Vicenza spetta il diritto particolare di nominarlo;

b.2) qualora l'assemblea deliberi la nomina di un collegio sindacale:

- al Socio Provincia di Vicenza spetta il diritto particolare di nominare un sindaco e di sostituirlo, quando si verifichi una causa di cessazione dello stesso;

- al Socio Comune di Vicenza spetta il diritto particolare di nominare il presidente del collegio sindacale ed un sindaco e di sostituirli, quando si verifichi una causa di cessazione degli stessi.

15.2) I diritti particolari di cui al presente articolo potranno essere modificati con delibera assembleare da adottarsi col consenso unanime di tutti i soci e, in caso di trasferimento della quota, seguiranno la seguente disciplina:

a) in caso di cessione dell'intera partecipazione sociale, i diritti particolari si trasferiranno in capo agli aventi causa del socio;

b) in caso di cessione parziale della partecipazione sociale, i diritti particolari resteranno invece in capo al socio venditore. cesseranno dal momento in cui il socio, a cui favore sono riconosciuti, perde la qualità di socio (ad esempio per recesso, esclusione o cessione della quota); qualora si verificasse l'ipotesi a), l'organo amministrativo provvederà a depositare al Registro delle Imprese il testo dello statuto aggiornato, riportante le modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione.

Art. 16 - Competenze

16.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dal presente statuto, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

16.2) Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

2) la decisione in ordine alla struttura dell'organo amministrativo, la nomina e la revoca degli amministratori e l'attribuzione dei relativi poteri;

3) la nomina dell'organo di controllo;

4) la determinazione del compenso degli amministratori e del componente/dei componenti dell'Organo di Controllo;

5) la delibera sulle responsabilità degli amministratori, del componente/dei componenti dell'organo di controllo connesse allo svolgimento delle attività sociali;

6) le modificazioni del presente statuto;

7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) lo scioglimento della Società, la sua liquidazione, nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

9) le altre decisioni che siano riservate alla competenza dei soci dal presente Statuto o da norme inderogabili di legge;

10) la determinazione dell'eventuale somma da versare da parte del nuovo socio ammesso mediante aumento del capitale sociale riservato, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta;

11) l'esclusione dei soci, l'ammissione di nuovi soci e il gradimento in caso di alienazione di quote a non soci;

12) l'assunzione di partecipazioni in altre società che comportino una responsabilità illimitata;

13) operazioni straordinarie: fusione, scissione, trasformazione, ivi compresa anche la costituzione di società di ogni tipo, di consorzi e di enti collettivi di ogni genere;

14) l'acquisto e la cessione di aziende o di rami di aziende (anche se aventi per oggetto attività rientranti nell'oggetto sociale), nonché l'acquisizione, la cessione e i conferimenti di partecipazioni ed interessenze e comunque ogni operazione di importo superiore ad un terzo del capitale sociale, qualora non contemplata nelle pianificazioni di cui al successivo punto 16);

15) le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società, qualora non contemplate nelle pianificazioni di cui al successivo punto 16);

16) approvazione del budget societario, dei piani finanziari e dei programmi annuali e pluriennali di investimento e sviluppo industriale elaborati dall'organo amministrativo ed eventuali loro revisioni sostanziali.

16.3) Le decisioni dei soci possono essere adottate con deliberazione assembleare (e quindi con metodo collegiale) ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

16.4) Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ART. 17 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

17.1) Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo, nel rispetto delle norme e modalità di legge.

17.2) Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti, che astenuti, che contrari.

17.3) Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale deve risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

17.4) Copia di tale documento dovrà essere trasmessa da uno degli amministratori a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci. Entro cinque giorni successivi i soci dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

17.5) Le trasmissioni di cui sopra potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.

17.6) Le decisioni dei soci adottate con queste modalità sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

17.7) Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 18 – Convocazione e svolgimento dell'assemblea

18.1) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico.

Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'assemblea per la redazione del verbale, salvo la presenza del notaio quando sia necessaria per legge o per volontà del presidente o tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

18.2) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore unico, anche fuori della sede della Società purché in Italia, con comunicazione spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci ai rispettivi domicili.

Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e si possa verificare l'avvenuta ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli oggetti da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse regolarmente costituita; anche in seconda convocazione valgono le maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di Controllo, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento

Gli amministratori o i componenti dell'organo di controllo, se nominati, che non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

18.3) L'assemblea deve essere convocata nei casi previsti dalla legge e comunque:

- entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per la presentazione del bilancio consuntivo oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In quest'ultimo caso peraltro l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione;

- entro 30 (trenta) giorni da quando lo richiedano uno o più soci che rappresentino almeno il 25% del capitale sociale, nel caso di cui al successivo articolo 18.4).

18.4) Se il Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure l'Amministratore Unico, debitamente richiesti, non provvedono alla convocazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, la convocazione potrà essere effettuata dal socio richiedente.

18.5) E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui si dovrà dare atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 19 – Rappresentanza in assemblea

19.1) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né al membro/ai membri dell'organo di controllo (o al revisore), se nominati, né ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

19.2) Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

Art. 20 – Verbale dell'assemblea

20.1) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge o negli altri casi previsti nel presente statuto.

20.2) Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

20.3) Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente statuto deve essere redatto da un notaio.

20.4) Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

20.5) I soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il libro delle decisioni dei soci.

Art. 21 - Quorum costitutivi e deliberativi

21.1) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, salvo le decisioni relative a:

- a) la determinazione, in sede di nomina, del numero dei componenti destinati a formare il Consiglio di Amministrazione, compreso tra il numero minimo ed il numero massimo indicati nell'art. 28;
- b) la previsione di un organo amministrativo monocratico in sostituzione od in alternativa all'organo amministrativo collegiale.

- c) le modifiche delle disposizioni del presente Statuto regolanti la nomina ed i poteri del Consiglio di Amministrazione e le operazioni non delegabili ad amministratori delegati, nonché le maggioranze previste per le determinazioni dell'organo amministrativo;
 - d) le modifiche delle disposizioni del presente Statuto che riguardano i soggetti cui spetta la rappresentanza della Società;
 - e) il trasferimento della sede sociale al di fuori del territorio del Comune di Vicenza
 - f) decisione di gradimento ai sensi dell'art. 12.3;
 - g) la nomina dei liquidatori in caso di messa in liquidazione della Società;
 - h) approvazione di: operazioni societarie di natura straordinaria, piani industriali, budget annuale e pluriennale;
- per le quali è prevista la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale e la relativa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale.

21.2) Nel caso di svolgimento di assemblea in seconda convocazione valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi.

21.3) Nei casi in cui per legge o in virtù del presente Statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso) le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai soli fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 22 – Stallo decisionale

22.1) Eccezion fatta per le cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile, i Soci Partecipanti intendono garantire il regolare e proficuo svolgimento della vita societaria qualora l'Assemblea dei soci non possa validamente costituirsi e/o deliberare a seguito di 2 (due) convocazioni consecutive.

22.2) In detti casi, su istanza della Parte più diligente o, in sua mancanza, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o dall'Amministratore Unico:

- a) i Soci si obbligano ad incontrarsi, entro 3 (tre) giorni lavorativi, designando per iscritto il soggetto che li rappresenterà, per deliberare sulle medesime materie al fine di trovare in buona fede un accordo;
- b) entro 5 (cinque) giorni dall'incontro, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico convocherà nuovamente l'Assemblea;
- c) qualora lo stallo decisionale perdurasse anche in occasione della nuova adunanza si attiverà il seguente processo (di seguito "Procedimento d'Asta").

22.3) Entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultima assemblea ciascun Socio dovrà formulare un'offerta in busta chiusa relativa all'acquisto della quota dell'altro Socio, indicando chiaramente il prezzo proposto per l'acquisto e la persona designata a rappresentarlo durante il Procedimento d'Asta. Entro il medesimo termine le offerte dovranno essere consegnate presso la sede sociale.

22.4) Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di entrambe le buste, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico, convocherà entrambi i Soci Partecipanti per l'apertura delle buste.

22.5) Il Socio che avrà formulato l'offerta di acquisto al prezzo più alto, riferito al rapporto fra prezzo offerto e percentuale della quota oggetto di offerta, sarà obbligato all'acquisto della quota dell'altro Socio, che sarà obbligato a vendere la medesima.

22.6) Qualora le offerte risultassero di pari importo:

- a) se il pari importo è pari a zero, la società dovrà essere messa in liquidazione entro i successivi 30 (trenta) giorni;
- b) se il pari importo è superiore a Euro 0,00 (zero e zero centesimi), i Soci dovranno, entro i successivi 3 (tre) giorni, formulare e consegnare presso la sede sociale, una nuova proposta. In tal caso il prezzo minimo di offerta dovrà essere superiore di almeno il 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo proposto (di seguito il "Rialzo Minimo"). Entro tre

giorni dal ricevimento delle nuove offerte il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico dovrà convocare i Soci per l'apertura delle buste.

22.7) Qualora nessuna offerta fosse presentata nei termini, la Società dovrà essere messa in liquidazione entro i successivi 30 (trenta) giorni.

22.8) Il Procedimento d'Asta si concluderà inoltre anche qualora si realizzi almeno uno dei seguenti eventi (la "Conclusione del procedimento")

1. un Socio consegni un'offerta che non rispetta il Rialzo Minimo;
2. un Socio non rispetti il termine di presentazione di una nuova offerta;
3. il Socio al quale spetta il diritto di presentare una nuova offerta comunichi per iscritto all'altro Partecipante e al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, con comunicazione scritta inviata con Posta Elettronica Certificata, che intende accettare l'offerta dell'altro Socio ("Accettazione Espressa").

In tali casi la parte aggiudicataria risulterà quindi essere:

1. il Socio che non ha determinato l'Evento indicato nel precedente paragrafo ai punti 1 e/o 2; ovvero
2. il Socio a cui è rivolta l'Accettazione Espressa formulata dall'altro Socio.

In tali ipotesi il prezzo risulterà definito in relazione al prezzo indicato nell'ultima offerta validamente presentata.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico confermerà ai Soci la parte aggiudicataria e il prezzo di acquisto.

22.9) Entro 15 (quindici) giorni dall'identificazione della parte aggiudicataria e del prezzo di vendita i Soci dovranno stipulare l'atto di cessione della quota con contestuale pagamento del prezzo per mezzo di atto notarile avanti a Notaio scelto dalla Parte aggiudicataria. Il Socio venditore farà sì che, contestualmente all'atto di cessione della propria quota, tutti gli amministratori e i sindaci dal medesimo nominati rassegnino le proprie dimissioni.

TITOLO IV – CONTROLLO ANALOGO

ART. 23 - Controllo analogo

23.1) Gli Enti Locali soci, in conformità all'art. 5, comma 5 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e agli artt. 2, comma 1, lett. b) e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esercitano un controllo analogo congiunto sulla società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

Fermo restando gli obblighi di legge, gli Enti locali soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle seguenti forme e modalità:

- a) tramite definizione degli obiettivi gestionali della Società in sede di programmazione annuale ed in coerenza con i documenti programmatici degli Enti soci;
- b) nell'ambito del regime dei controlli di ciascun Ente socio, tramite l'esame ed approvazione della relazione semestrale della Società di cui all'art.25;
- c) mediante le decisioni riservate all'Assemblea dei soci ai sensi del precedente art. 16;
- d) nell'ambito ed in coerenza con il processo di rendicontazione di ciascun Ente socio, tramite approvazione del bilancio annuale della Società che deve contenere la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali di cui al precedente punto a);
- e) mediante i Disciplinari di esecuzione dei servizi affidati direttamente dagli Enti Soci, che dovranno contenere regole e strumenti che, unitamente alle disposizioni del presente Statuto, assicurino in concreto agli Enti soci un controllo ed una interazione sulla Società analoghi a quelli esercitati sui propri servizi e strutture, capaci quindi di controllare puntualmente e con immediatezza le scelte gestionali e l'operatività della medesima Società.

23.2) Gli organi amministrativi e le strutture degli Enti soci preposte ai controlli sull'attività della Società hanno diritto di richiedere ed ottenere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società.

23.3) L'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 32 dello statuto, è preposto di regola alla gestione ordinaria della società e non alla gestione straordinaria che è riservata alla competenza dell'assemblea dei soci.

Gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza e di seguito indicato, sono tenuti a trasmettere ai soci almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la loro approvazione, i seguenti documenti:

- relazione semestrale sull'andamento della Società, con particolare riferimento alla qualità e quantità del servizio reso, nonché ai costi di gestione;
- budget societario, piani finanziari e programmi annuali e pluriennali di investimento e sviluppo industriale elaborati dall'organo amministrativo ed eventuali loro revisioni sostanziali;
- preconsuntivo e relazione sulla gestione;
- bilancio annuale;
- bilancio consolidato di gruppo, se previsto.

Attraverso l'esame di tali atti e documenti i soci verificano, per il tramite dei propri uffici, lo stato di attuazione degli obiettivi prefissati, nonché il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità della gestione. Nei 7 (sette) giorni precedenti la data della loro approvazione da parte dell'assemblea, i soci potranno inviare congiuntamente alla Società indirizzi vincolanti.

In mancanza di conformità dell'indirizzo da parte di tutti i soci, l'organo amministrativo predisporrà la semplice proposta di modifica da presentarsi all'assemblea ai fini della votazione.

23.4) Nel caso in cui i soci pubblici siano più di due, le modalità del controllo analogo congiunto sulla società e sui servizi pubblici sono disciplinate in apposita convenzione di diritto pubblico conclusa tra i predetti enti pubblici soci ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24 – Budget annuale e pluriennale

24.1) L'Organo amministrativo, coerentemente con i tempi di programmazione annuale degli Enti soci, predispone ed invia ai soci il budget annuale e triennale della Società, unitamente all'eventuale piano industriale, contenente la situazione prospettica economico-finanziaria e patrimoniale, la definizione di piani strategici, di breve e lungo periodo della Società, la coerenza con la programmazione di settore nazionale e regionale; il budget annuale e pluriennale evidenzia, altresì, le modalità di realizzazione degli obiettivi gestionali definiti dagli Enti soci in conformità ai Disciplinari, convenzioni o contratti di esecuzione dei servizi affidati.

24.2) Fanno parte dei suddetti piani, in particolare: il programma degli investimenti, con l'indicazione della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura finanziaria.

Art. 25 - Relazione semestrale ai soci

25.1) L'Organo amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente art. 24, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

25.2) La relazione semestrale contiene, inoltre: il conto economico consuntivo del semestre trascorso ed una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause e delle azioni intraprese o da intraprendere per porvi rimedio; il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

25.3) I tempi di trasmissione della relazione sono indicati dagli Enti soci in relazione al proprio regime di controlli interni.

Art. 26 - Preconsuntivo e relazione sulla gestione

26.1) Su richiesta degli Enti soci, l'Organo amministrativo entro marzo di ciascun anno trasmette il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita di esercizio.

26.2) L'Organo amministrativo illustra la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali e l'analisi degli scostamenti rispetto al budget annuale e pluriennale

Art. 27 - Consuntivo e relazione sulla gestione (art. 2428 del cc)

27.1) L'Organo amministrativo entro il termine di cui all'art. 2364 del CC di ciascun anno trasmette il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, illustrando le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito budget annuale e triennale della Società, in apposita sezione della relazione prevista dall'art.2428 del Codice Civile, e motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatesi rispetto a quanto preventivato.

27.2) I tempi di trasmissione della relazione sono indicati dagli Enti soci in relazione al proprio regime di controlli interni.

TITOLO V – ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 28 - Organo amministrativo

28.1) La composizione dell'organo amministrativo è definita dall'Assemblea nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

La Società sarà amministrata, di norma, da un amministratore unico o, in alternativa, in conformità all'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175/2016, da un consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione sarà composto da tre o cinque membri, secondo quanto determinato dai soci in occasione della nomina e comunque nei limiti consentiti dalla vigente normativa; esso dovrà operare secondo il metodo collegiale ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

28.2) Gli amministratori devono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.

Possono assumere la carica di amministratori anche soggetti non soci.

28.3) Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

28.4) Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dall'ufficio. Se la decadenza riguarda il presidente oppure l'amministratore unico, la comunicazione va resa all'organo di controllo.

28.5) Nel caso in cui l'organo amministrativo sia costituito da un consiglio di amministrazione, la società assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere: la scelta degli amministratori da eleggere sarà dunque effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

28.6) Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Assemblea osserva le norme specificatamente applicabili ai componenti dell'organo amministrativo di una società in house providing e tra l'altro, finché vigenti, l'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, l'art. 4, comma 4 5, secondo periodo e l'art. 5, comma 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, il D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251 nonché il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 29 - Durata della carica, revoca, cessazione

29.1) Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, che non può superare i tre esercizi sociali.

29.2) Gli amministratori sono rieleggibili.

29.3) La sostituzione degli amministratori è regolata dall'art. 2386 c.c..

29.4) Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli amministratori nominati con decisione dei soci, l'intero consiglio di amministrazione si intende decaduto. In tal caso gli altri amministratori devono urgentemente sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo

amministrativo; nel frattempo essi potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

29.5) Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, i soci durante il periodo di permanenza in carica del consiglio, potranno decidere di aumentare tale numero. I nuovi amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

29.6) In caso di nomina "fino a revoca o dimissioni", è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero di giusta causa, senza che l'amministratore revocato possa vantare diritti per il risarcimento degli emolumenti mancanti al saldo del mandato e possa invocare il lucro cessante o il danno emergente.

29.7) La mancata presenza, senza giustificato motivo, di ciascun amministratore a tre sedute consecutive del consiglio, costituisce giusta causa di revoca.

Art. 30 - Consiglio di amministrazione

30.1) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente, al quale spetta la legale rappresentanza della società.

Il Consiglio può nominare altresì un vicepresidente con funzioni vicarie, ai soli fini di sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi

30.2) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

30.3) La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione sull'argomento oggetto della decisione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

30.4) Le decisioni degli amministratori devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza degli stessi, salvo quanto previsto all'art. 31.7), e devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla Società.

Art. 31 - Adunanze del consiglio di amministrazione

31.1) Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale e si riunisce tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda al presidente da oltre la metà dei suoi membri.

31.2) Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

31.3) La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, ed eventualmente le ragioni dell'urgenza.

31.4) Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

31.5) Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

31.6) Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui sarà dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

31.7) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, ad esclusione delle decisioni da proporre all'Assemblea afferenti i seguenti argomenti, per i quali la decisione dovrà essere assunta con il consenso unanime degli amministratori (anche mediante consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto):

- a) il trasferimento della sede sociale al di fuori del territorio del Comune di Vicenza
- b) le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società, qualora non contemplate nelle pianificazioni di cui al successivo punto c);
- c) approvazione del budget societario, dei piani finanziari e dei programmi annuali e pluriennali di investimento e sviluppo industriale elaborati dall'organo amministrativo ed eventuali loro revisioni sostanziali.

In caso di parità di voti, prevarrà la determinazione per la quale ha votato il Presidente.

31.8) Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 32 - Poteri dell'organo amministrativo

32.1) L'organo amministrativo è investito di poteri necessari alla **gestione ordinaria** e, se attribuita dall'assemblea dei soci che ne definisce anche i limiti, alla gestione straordinaria della Società, nel rispetto della normativa vigente, del presente Statuto e delle linee di indirizzo e degli obiettivi assegnati dai soci. Ha la facoltà di compiere gli atti necessari per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che la legge ed il presente Statuto riservano in modo tassativo alla decisione dei soci.

32.2) Il consiglio di amministrazione, ove costituito, ha facoltà di delegare proprie attribuzioni a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci.

Non sono delegabili la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione e di scissione e le attribuzioni attribuite all'organo amministrativo dall'assemblea o dallo Statuto. Il consiglio può altresì nominare e delegare funzioni a direttori generali e direttori tecnici.

Art. 33 – Rappresentanza della Società

33.1) La rappresentanza della Società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione e al singolo consigliere delegato, se nominato, nei limiti dei poteri a lui conferiti.

33.2) Nell'eventualità di nomina dell'Amministratore unico, allo stesso spetta la legale rappresentanza della società.

33.3) La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 34 - Compensi agli amministratori

34.1) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

34.2) L'assemblea può assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa e un premio al raggiungimento dei risultati, nell'ambito delle vigenti normative. Restano ferme le eventuali normative sui limiti ai compensi previsti dalla legge.

34.3) Nel caso di nomina di un amministratore delegato, il suo compenso è stabilito dall'organo amministrativo al momento della nomina, fermi i limiti di cui sopra.

34.4) L'Assemblea determina la remunerazione dell'organo amministrativo nel rispetto dell'art. 11 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dei criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6 del medesimo art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché delle disposizioni di legge applicabili alle società a capitale interamente pubblico locale come SVT sr.l.

TITOLO VI - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 35 – Organo di controllo

35.1) La società deve obbligatoriamente nominare l'organo di controllo, monocratico o collegiale, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Le modalità di nomina sono quelle previste dall'art. 15.

35.2) Nel caso di nomina dell'organo di controllo collegiale, questo è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è designato dall'assemblea dei soci, che determina il compenso dell'organo di controllo per tutta la durata dell'incarico.

35.3) L'organo di controllo scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

35.4) Il collegio sindacale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

35.5) Il collegio sindacale è validamente costituito e atto a deliberare qualora anche in assenza delle suddette formalità siano presenti tutti i componenti del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

35.6) Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti e audio/video o anche solo audio-collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale, così come prevede l'art. 31.6) in tema di consiglio di amministrazione.

35.7) Restano ferme le eventuali norme sulla composizione ed i compensi dei componenti dei collegi sindacali specificamente applicabili a società come SVT s.r.l.

Art. 36 – Revisione legale dei conti

36.1) La revisione legale dei conti della Società può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Il revisore o la società incaricata della revisione:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano.

36.2) L'assemblea nel nominare il revisore deve anche determinarne il suo compenso per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.

36.3) Il revisore o la società di revisione devono conservare per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies codice civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

36.4) Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

TITOLO VII – DIRETTORE GENERALE

Art. 37 - Direttore generale

37.1) Ove ritenuto necessario dall'assemblea dei soci, il Direttore Generale è nominato dall'organo amministrativo, che ne determina le funzioni, il compenso e i poteri di rappresentanza.

37.2) Al Direttore generale si applicano le cause di incompatibilità previste dalla normativa in vigore e dal presente Statuto per la nomina di amministratore.

TITOLO VIII - BILANCIO E UTILI

Art. 38 - Esercizio sociale

38.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 39 - Bilancio e ripartizione degli utili

39.1) Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede a redigere il progetto di bilancio di esercizio a norma di legge.

39.2) Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, nei limiti consentiti dalla legge, il bilancio può essere approvato dall'assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

39.3) Gli utili netti, dopo il prelievo di una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale, vengono distribuiti interamente ai soci, salvo che l'Assemblea deliberi di imputarli a riserve straordinarie o ad altra destinazione, oppure disponga di assumere una decisione inerente agli stessi nei successivi esercizi.

TITOLO IX - SCIOGLIMENTO

Art. 40 – Scioglimento

40.1) Lo scioglimento volontario della società è deliberato dai soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

40.2) Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, i soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, stabiliscono:

- a) il numero dei liquidatori (unico oppure tre o cinque) e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

40.3) In ogni caso, si applica l'art. 2489, c.2, c.c.

40.4) La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione con decisione dei soci presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Si applica l'art. 2487-ter, c. 2, c.c.

40.5) Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 41 - Clausola compromissoria

41.1) Ai sensi dell'art. 5, c. 5 del d. lgs. 28/2010, qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse

insorgere fra i soci (o loro successori) o con gli organi sociali o la Società - escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di compromesso ed in particolare quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero - saranno sottoposte al tentativo di mediazione presso lo Sportello di conciliazione della Camera di Commercio di Vicenza - iscritta presso il Ministero della Giustizia al n. 29 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione e mediazione – in base al regolamento di mediazione vigente.

In caso di esito negativo del tentativo di mediazione, la controversia sarà risolta dalla Camera arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza, mediante arbitrato rituale da un Arbitro unico, nominato in conformità al regolamento della Camera arbitrale.

Art. 42 – Norme di rinvio

42.1) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia di società nonché alle disposizioni del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e a quelle specificamente riferite alle società in house providing come SVT s.r.l.

F.to: GIUSEPPE MURARO NOTAIO (L.S.)